

ALLEGATO B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DI CONTENITORI IN POLISTIRENE NEL SETTORE ITTICO E PER LA PROMOZIONE DI SISTEMI SOSTENIBILI E CIRCOLARI NELLA FILIERA”

Il presente disegno di legge reca disposizioni finalizzate alla progressiva riduzione dell’utilizzo di contenitori in polistirene espanso nell’ambito della filiera ittica regionale e alla promozione di modelli sostenibili e circolari di gestione, trasporto e commercializzazione dei prodotti ittici, in coerenza con gli indirizzi normativi dell’Unione europea in materia di economia circolare, prevenzione dei rifiuti e progettazione ecocompatibile dei prodotti.

L’intervento normativo si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali dirette alla riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi e dei materiali plastici maggiormente soggetti a dispersione nell’ambiente marino e costiero, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 40/2025 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e al Regolamento (UE) n. 1781/2024 relativo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. La proposta normativa si conforma altresì ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, nonché dei principi del mercato interno e della libera circolazione delle merci.

La *ratio* complessiva del provvedimento risiede nell’esigenza di accompagnare il settore ittico regionale verso un modello produttivo maggiormente sostenibile, attraverso strumenti di incentivazione economica, promozione culturale e supporto organizzativo, evitando approcci immediatamente prescrittivi o sproporzionati e favorendo invece una transizione graduale e compatibile con le esigenze operative degli operatori della filiera.

L’articolo 1 individua le finalità e l’ambito di applicazione della legge, stabilendo che la Regione promuove la progressiva riduzione dell’utilizzo dei contenitori in polistirene espanso nella filiera ittica e favorisce l’impiego di contenitori sostenibili, riutilizzabili e riciclabili, anche al fine di prevenire la dispersione di microplastiche durante le fasi di prelievo, trasporto e commercializzazione dei prodotti ittici. La disposizione delimita inoltre l’ambito soggettivo di applicazione agli operatori della filiera ittica e alle strutture ittiche regionali, assicurando il coordinamento con la normativa europea e statale vigente. La *ratio legis* dell’articolo consiste nel definire il perimetro materiale e funzionale dell’intervento regionale, individuando l’interesse pubblico perseguito nella tutela

dell'ambiente marino, nella prevenzione della produzione dei rifiuti e nella promozione dell'economia circolare nel comparto ittico.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina, individuando le nozioni di materiale sostenibile, contenitori sostenibili, operatori della filiera ittica e strutture ittiche regionali. La previsione assolve a una funzione di certezza giuridica e uniformità interpretativa, consentendo una corretta applicazione delle disposizioni normative e garantendo coerenza con il lessico tecnico e giuridico della normativa europea richiamata. La *ratio* della disposizione consiste pertanto nell'evitare incertezze applicative e nell'assicurare che i requisiti di sostenibilità ambientale e tracciabilità dei contenitori siano valutati secondo parametri conformi alla disciplina unionale vigente.

L'articolo 3 introduce le misure di promozione e sostegno economico destinate agli operatori della filiera ittica, prevedendo la concessione di contributi, incentivi e altre forme di sostegno finalizzate all'acquisto di contenitori sostenibili e delle attrezzature necessarie al loro utilizzo, nonché il sostegno a progetti pilota, sistemi di riutilizzo, iniziative di logistica inversa e partenariati pubblico-privati per lo sviluppo di materiali alternativi al polistirene. La disposizione prevede altresì criteri di priorità nell'assegnazione delle risorse a favore delle soluzioni che assicurano maggiore riutilizzabilità, riduzione dei rifiuti e tracciabilità lungo la filiera, demandando alla Direzione generale per le Politiche agricole Alimentari e Forestali, la definizione delle modalità attuative nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La *ratio legis* dell'articolo risiede nella necessità di sostenere economicamente la transizione ecologica del comparto ittico, attenuando gli impatti economici derivanti dall'adozione di nuovi sistemi di imballaggio e favorendo la diffusione di modelli organizzativi innovativi e sostenibili. L'impostazione della norma privilegia un approccio incentivante e collaborativo, volto a promuovere comportamenti virtuosi senza introdurre vincoli immediatamente impeditivi per gli operatori economici.

Sotto il profilo finanziario, le misure previste dall'articolo trovano copertura nell'ambito delle risorse già iscritte nel bilancio regionale a valere sul PO FEAMPA 2021/2027, entro il limite massimo di euro 499.700,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028. La relazione tecnico-finanziaria evidenzia che tali risorse saranno reperite mediante eventuali variazioni compensative dei capitoli già esistenti relativi ai programmi di finanziamento europeo e nazionale dedicati al comparto pesca, senza determinare nuovi o maggiori oneri strutturali per il bilancio regionale e nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio.

L'articolo 4 disciplina l'utilizzo di contenitori sostenibili nell'ambito delle strutture ittiche regionali, prevedendo che le relative misure siano adottate previa consultazione delle categorie interessate e nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, nonché della normativa statale vigente. La disposizione assume una funzione di coordinamento amministrativo e regolatorio, consentendo alla Regione di orientare progressivamente l'organizzazione delle strutture riconducibili alla propria competenza verso modelli gestionali coerenti con gli obiettivi ambientali perseguiti dalla legge. La volontà del legislatore regionale va ricercata nel garantire un'applicazione graduale e sostenibile delle misure, temperando le esigenze di tutela ambientale con quelle di funzionalità del settore e di tutela della concorrenza.

L'articolo 5 prevede iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori della filiera ittica e ai consumatori, finalizzate a favorire la sostituzione dei contenitori in polistirene, la diffusione di pratiche sostenibili nelle fasi di trasporto e commercializzazione e la promozione di modelli di consumo responsabile. La disposizione riconosce il ruolo essenziale delle attività di comunicazione e formazione nel favorire l'effettiva diffusione delle misure previste dal disegno di legge, valorizzando la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

La *ratio* della disposizione consiste nella consapevolezza che la transizione verso sistemi sostenibili non può fondarsi esclusivamente su strumenti economici o regolatori, ma richiede un processo di progressiva sensibilizzazione culturale degli operatori economici e dei consumatori, al fine di favorire l'adozione spontanea di pratiche ambientalmente sostenibili.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, quantificati in euro 50.000,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della Missione 16 – Programma 01, con prelievo di pari importo dal Fondo di riserva di cui alla Missione 20 – Programma 03, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. La relazione tecnico-finanziaria specifica che euro 40.000,00 sono destinati alla parte corrente e euro 10.000,00 alla parte in conto capitale, assicurando la compatibilità dell'intervento con gli equilibri di bilancio regionali.

L'articolo 6 introduce criteri ambientali qualitativi premiali nell'ambito degli affidamenti pubblici relativi ai servizi di gestione, logistica e commercializzazione dei prodotti ittici nelle strutture regionali. La disposizione si colloca nel quadro della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici e mira a valorizzare, nell'ambito delle procedure di affidamento, l'utilizzo di contenitori sostenibili, riutilizzabili e tracciabili.

In questo caso la volontà del legislatore è chiara, statuendo l'utilizzo della leva degli acquisti pubblici quale strumento di promozione dell'innovazione ambientale e della sostenibilità delle filiere produttive, in coerenza con i principi europei del green public procurement e con gli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi.

L'articolo 7 disciplina il monitoraggio dell'attuazione della legge, prevedendo la trasmissione biennale al Consiglio regionale di una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di sostegno, promozione e sensibilizzazione adottate. La disposizione introduce uno strumento di verifica periodica dell'efficacia delle misure previste dal provvedimento e consente di monitorare l'evoluzione del processo di sostituzione dei contenitori in polistirene nel comparto ittico regionale.

La *ratio* della disposizione risiede nell'esigenza di garantire trasparenza, controllo e valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche regionali, anche al fine di consentire eventuali interventi correttivi o integrativi sulla base dei risultati conseguiti.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie del provvedimento e assume particolare rilievo nell'economia complessiva della legge, in quanto garantisce la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti e ne assicura la compatibilità con gli equilibri di bilancio regionali e con la disciplina dell'armonizzazione contabile.

La disposizione stabilisce, in primo luogo, che agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno previste dall'articolo 3, quantificati in euro 499.700,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante l'utilizzo di risorse già disponibili nell'ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1 e Titolo 2, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali relative all'utilizzo dei fondi FEAMPA 2021/2027. La norma si coordina con quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria, la quale specifica che le risorse trovano copertura attraverso eventuali variazioni compensative dei capitoli già esistenti dedicati al finanziamento degli interventi in favore del settore pesca e acquacoltura, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale.

La disposizione individua inoltre la copertura finanziaria delle attività di informazione e sensibilizzazione previste dall'articolo 5, quantificate in euro 50.000,00 annui per il triennio 2026-2028, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa a valere sulla Missione 16 – Programma 1, con contestuale prelievo dal Fondo di riserva della Missione 20 – Programma 3.

La *ratio legis* dell'articolo 8 consiste nel garantire la piena sostenibilità finanziaria della legge attraverso il ricorso a risorse già previste nell'ambito della programmazione regionale ed europea vigente, evitando l'introduzione di nuovi o maggiori oneri strutturali per il bilancio regionale. La disposizione realizza pertanto un equilibrio tra l'esigenza di sostenere concretamente la transizione

ecologica del settore ittico e la necessità di assicurare il rispetto dei principi di responsabilità finanziaria, equilibrio di bilancio e sana gestione delle risorse pubbliche.

L'articolo assume inoltre una funzione di raccordo tra il contenuto sostanziale del disegno di legge e la programmazione finanziaria regionale, valorizzando gli strumenti di finanziamento già disponibili nell'ambito del PO FEAMPA 2021/2027 e assicurando coerenza con il sistema della contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. In tale prospettiva, la norma conferma la scelta del legislatore regionale di privilegiare un modello di intervento fondato sulla razionalizzazione e riallocazione delle risorse esistenti, piuttosto che sull'introduzione di nuove forme di spesa strutturale.

L'articolo 9 introduce la clausola di compatibilità, stabilendo che le disposizioni della legge sono applicate nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, nonché dei principi del mercato interno e della libera circolazione delle merci. La disposizione assolve a una funzione di coordinamento sistematico con l'ordinamento nazionale ed europeo e mira a prevenire possibili profili di incompatibilità con la disciplina sovraordinata.

Con la previsione in esame si mira a garantire che le misure regionali siano interpretate e applicate in conformità ai principi dell'ordinamento unionale e statale, salvaguardando la libera concorrenza e l'unità del mercato.

L'articolo 10 disciplina infine l'entrata in vigore della legge, stabilendo che essa acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La disposizione risponde all'esigenza di garantire un congruo periodo di conoscibilità delle nuove norme da parte dei destinatari e degli operatori interessati.

Nel suo complesso, il disegno di legge è finalizzato a sostenere la transizione del comparto ittico regionale verso modelli maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico, promuovendo la diffusione di pratiche improntate all'economia circolare e alla riduzione dei rifiuti, nel rispetto del quadro normativo vigente, delle competenze regionali e degli equilibri di finanza pubblica.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE
REGIONALE**

DDL N. _____

TITOLO DDL *“Disposizioni per la riduzione dell'utilizzo di contenitori in polistirene nel settore
ittico e per la promozione di sistemi sostenibili e circolari nella filiera”*

Specificare se la proposta di legge:

A) **È priva di effetti finanziari per il bilancio regionale** (es. disposizioni esclusivamente ordinamentali). Precisare gli elementi comprovanti l'assenza di oneri.

 **Ha effetti finanziari** e per la copertura degli oneri occorre provvedere ad un nuovo e apposito stanziamento in bilancio.

C) **Ha effetti finanziari (in quanto comporta oneri) ma si caratterizza per la invarianza finanziaria** (si attinge ad "ordinarie" risorse finanziarie, umane e materiali di cui l'Amministrazione può disporre a legislazione vigente oppure vi è un aggravio di spesa neutralizzato con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o maggiori entrate). Indicare le risorse già esistenti o le somme già stanziare in bilancio e utilizzabili per le finalità delle disposizioni stesse.

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE DELLA SPESA

Barrare le apposite caselle per fornire le indicazioni richieste

MORFOLOGIA DELLA SPESA	ONERE INDEROGABILE	FATTORE LEGISLATIVO
TIPOLOGIA DELLA SPESA	 CORRENTE	 CONTO CAPITALE
NATURA DELLA SPESA	 ANNUALE	 PLURIENNALE

SEZIONE 2—INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI-CRITERI- METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO			
2	NO			
3	SI	€ 499.700 annui.	La quantificazione degli oneri deriva dall'analisi della spesa sostenuta dall'Amministrazione regionale per analoghe iniziative e sostegno nel comparto pesca, tramite fondi comunitari.	La spesa prevista è contenuta entro un limite annuale determinato in EURO 499.700, ed è finanziata mediante risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente, nell'ambito del PO FEAMPA 2021/2027. L'attuazione delle misure non comporta nuovi o maggiori oneri strutturali a carico del bilancio regionale. La quantificazione degli oneri è pertanto compatibile con gli equilibri di bilancio e conforme ai principi di invarianza finanziaria e di sana gestione finanziaria.
4	NO			
5	SI	€ 50.000,00 annui	La quantificazione degli oneri deriva dall'analisi della spesa sostenuta dall'Amministrazione regionale per analoghe iniziative di campagne di informazione e sensibilizzazione nel comparto pesca.	La spesa prevista è contenuta entro un limite massimo annuale determinato in EURO 50 mila, espresso dalla disposizione legislativa ed è finanziata, nell'ambito della Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1. Lo stanziamento dei nuovi capitoli di spesa avverrà mediante prelievo dal Fondo di riserva.. La quantificazione degli oneri è pertanto compatibile con gli equilibri di bilancio e conforme ai principi di invarianza finanziaria e di sana gestione finanziaria.
6	NO			.

7	NO			
8	NO			
9	NO			
10	NO			
		Stanziamiento Comlessivo 549.700,00 EURO annui		

SEZIONE 3—MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI specificato nella successiva sezione.

MODALITA' DI COPERTURA			
	Missione programma e titolo	IMPORTO	ANNO
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative dispesa			
Risorse iscritte in fondi speciali			
Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate			
Altre modalità	Istituzione di capitoli dedicati a valere sulla Missione 16 - Programma 16.01 - Titolo 1 con prelievo di pari importo dal fondo di riserva, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 118/2011.	50.000 € per ogni anno.	2026 – 2027 - 2028
	A valere sulla Missione 16, Programma 3, Titolo 1 per euro 202.500,00 e alla Missione 16, Programma 3, Titolo 2, per euro 297.200,00. Eventuali variazioni compensative dei capitoli già esistenti, con fondi già iscritti nel bilancio nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027.	499.700 € per ogni anno.	2026 – 2027 - 2028

SEZIONE 4 - EVENTUALI NOTE IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO:

Il disegno di legge non opera in regime di autofinanziamento, in quanto agli oneri derivanti dalla sua attuazione si fa fronte mediante l'utilizzo di risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio.

Le attività di promozione di cui all'articolo 5 del disegno di legge, previste dal disegno di legge rientrano tra le funzioni classificate nel sistema di contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e trovano imputazione nell'ambito della Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – Programma 01, in quanto riconducibili ad interventi di promozione, sostegno e sviluppo del comparto ittico.

Tali interventi non presentano sovrapposizioni con misure di tutela ambientale proprie di altre missioni di bilancio.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE		Descrizione	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
16	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura, inclusi interventi di promozione, sostegno e sviluppo delle filiere produttive, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche regionali di settore, anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.	04.2	Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Le spese previste dal disegno di legge all'art 5 trovano pertanto corretta imputazione nell'ambito della Missione 16 – Programma 01 e sono destinate a finanziare le attività di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori della filiera ittica e ai consumatori del provvedimento, nei limiti delle risorse annualmente autorizzate.

Le spese previste dal disegno di legge all'art 3, nei limiti delle risorse annualmente autorizzate nell'ambito del PO FEAMPA 2021/2027, sono destinate a finanziare le attività di progressiva sostituzione dei contenitori in polistirene mediante:

a) la concessione di contributi, incentivi e altre forme di sostegno economico agli operatori della filiera ittica per l'acquisto di contenitori sostenibili, tracciabili e delle attrezzature necessarie al loro utilizzo;

- b) il sostegno all'acquisto e all'installazione di macchinari e accessori per la pulitura, per la sanificazione, per il riutilizzo o per la sostituzione dei contenitori;
- c) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e partenariati con soggetti pubblici e privati per favorire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di materiali alternativi al polistirene;
- d) il sostegno a progetti pilota e sperimentazioni nell'ambito dell'economia circolare applicata al settore ittico, anche attraverso modelli di riutilizzo e sistemi di logistica inversa.

La seguente sezione descrive la successiva allocazione nei vari capitoli di bilancio. Tali risorse sono destinate a finanziare le attività previste dal nuovo DDL.

Per finanziare le attività di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori della filiera ittica e ai consumatori del provvedimento si prevede l'istituzione di 2 nuovi capitoli

1. Missione 16 Programma 1601 Titolo 1 con una dotazione finanziaria di 40 mila euro
2. Missione 16 Programma 1601 Titolo 2 con una dotazione finanziaria di 10 mila euro

Pertanto Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari a complessivi euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede:

- quanto a euro 40.000,00 a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1, mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1;
- quanto a euro 10.000,00 a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2, mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 2.

Per finanziare le attività destinate a finanziare le attività di progressiva sostituzione dei contenitori in polistirene del provvedimento si prevede alle eventuali variazioni compensative dei capitoli già istituiti quali:

capitoli di entrata in conto capitale (Titolo IV delle entrate) dedicati al PN FEAMPA 2021/2027:

1. E03910: PO FEAMPA 2021/2027. Entrate per contributi agli investimenti dall'Unione Europea.
2. E03912: PO FEAMPA 2021/2027. Entrate per contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali.

che finanziano i capitoli di spesa in conto capitale (Titolo II della spesa), tra cui i:

1. U10911: PO FEAMPA 2021/2027. Contributi agli investimenti alle imprese. (Quota vincolata); 42.200,00 euro (85%).
2. U10913: PO FEAMPA 2021/2027. Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali. (Quota vincolata) 170.000,00 euro (85%).;
3. U10923: PO FEAMPA 2021/2027. Contributi agli investimenti per Istituzioni Sociali Private. (Quota vincolata) 85.000,00 euro (85%);

nonché, capitoli di entrata corrente (Titolo II delle entrate) dedicati al PN FEAMPA 2021/2027:

1. E03914: PO FEAMPA 2021/2027. Trasferimenti dall'Unione Europea per programmi di cofinanziamento per la pesca. Parte corrente.
2. E03916: PO FEAMPA 2021/2027. Trasferimenti da amministrazioni centrali per programmi di cofinanziamento per la pesca. Parte corrente.

che finanziano i capitoli di spesa corrente (Titolo I della spesa), tra cui il:

1. Nuovo da istituire per acquisto di beni e servizi, per parte corrente, in quota vincolata; 150.000,00 euro

oltre alle risorse del bilancio regionale riservate al PN FEAMPA 2021/2027, che nei limiti del 15% del totale del fondo finanziano i capitoli di spesa, tra cui i:

1. U10910: PO FEAMPA 2021/2027. Contributi agli investimenti alle imprese. (Quota regionale) 7.500,00 euro (15%);
2. U10912: PO FEAMPA 2021/2027. Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali. (Quota regionale) 30.000,00 euro (15%);
3. U10922: PO FEAMPA 2021/2027. Contributi agli investimenti per Istituzioni Sociali Private. (Quota regionale) 15.000,00 euro (15%);
4. Nuovo da istituire per acquisto di beni e servizi, per parte corrente, in quota libera;

Viene incaricata la Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali degli adempimenti relativi all'attuazione della presente legge, ivi compresa la proposta di istituzione e gestione dei pertinenti capitoli di spesa nell'ambito del bilancio regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica.

Al fine di attestare la sostenibilità e la compatibilità finanziaria del provvedimento proposto, si rimanda nella presente Relazione tecnico-finanziaria all'Approvazione del Bilancio gestionale 2026–2028 già in vostro possesso. L'allegato ha esclusiva funzione ricognitiva e dimostrativa della capienza degli stanziamenti di bilancio e evidenzia che gli oneri autorizzati dal disegno di legge trovano copertura nell'ambito delle risorse già iscritte a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri strutturali né pregiudicare gli equilibri finanziari della Regione.